

Codice DB0710

D.D. 18 dicembre 2013, n. 860

**Comune di VILLADOSSOLA (VCO). Mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione e servitu' di condotta per anni 99 (mq. 2966) alla Soc. SNAM RETE GAS, piu' regolarizzazione di occupazione pregressa non autorizzata di anni 60 (mq. 18.088), di aree comunali di uso civico, per posa nuova condotta metanodotto in sostituzione di condotta esistente e relativi lavori. Autorizzazione.**

Vista l'istanza prot. n. 11429 del 27.11.2013 con cui il Sindaco del Comune di VILLADOSSOLA (VCO), in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, chiede l'autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione d'uso con concessione amministrativa e relativa costituzione di servitù di condotta, per anni 99 a favore della Soc. SNAM RETE GAS di porzioni di complessivi mq. 2966 (mq. 5.050 per il tempo di cantiere – mesi 6), dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 24 mapp. 15 e 41 nonché la contestuale regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa non autorizzata dall'ente competente di anni 60, di porzioni di complessivi mq. 18.088 (mq. 19.244 per il tempo di cantiere – mesi 1) dei terreni comunali parimenti gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 12 mapp. 241-336-335-20-163-63-309-209-240, Fg. 24 mapp. 175-176-177-178-8-30-106-14 e Fg. 41 mapp. 7-25, per consentire la posa di nuova condotta di metanodotto, in sostituzione di condotta esistente e relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

Vista la documentazione tecnica di cui alla Circolare Regionale n. 20/PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, integrata dalla Circolare regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inviata dal Comune di VILLADOSSOLA (VCO) unitamente all'istanza ricevuta in data 28.11.2013, con prot. n. 40186/07.10/2.140.20;

Vista la perizia di stima del 08.03.2013 nonché la relativa integrazione-rettifica della stessa del 30.05.2013, a firma del Tecnico Incaricato Arch. BOSCHI Gianfranco, approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11.11.2013, che valuta gl'indennizzi dovuti dal privato Concessionario al Comune di VILLADOSSOLA (VCO) in totali €. 24.983,21 e, più precisamente, complessivi €. 7.717,53, quale coacervo dei canoni dovuti per la futura concessione con costituzione di servitù di metanodotto di anni 99, complessivi €. 197,10, quale indennizzo per l'occupazione della maggiore area necessaria per il cantiere inerente la posa della nuova condotta – mesi 6, complessivi €. 125,18, quale indennizzo per l'occupazione della maggiore area necessaria per il cantiere inerente lo smantellamento della vecchia condotta esistente e complessivi €. 16.943,40, quale coacervo dei canoni dovuti (al netto dei benefici di legge – abbattimento 80%) per la regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa di anni 60, non autorizzata dall'ente competente, inerente il tratto di condotta da smantellare;

Considerato che, tenuto conto di valutazioni di Uffici Tecnici Erariali (ora Agenzie del Territorio), di questa Amministrazione nonché di altre perizie asseverate inerenti concessioni e regolarizzazioni di occupazioni pregresse per finalità analoghe su aree simili, gl'indennizzi periziati con il sopracitato elaborato tecnico e relative integrazioni e rettifiche, con riferimento all'attualità, si possono ritenere di sicura convenienza per la popolazione usocivista locale;

Considerato ancora che in data 10.10.2013 è stato firmato un Verbale di Conciliazione stragiudiziale tra il Comune di VILLADOSSOLA (VCO) e la Soc. SNAM RETE GAS, per la

regolarizzazione dell'occupazione pregressa senza titolo (anni 60) delle aree di Civico Demanio in argomento, ove quest'ultima si impegna a versare alla Tesoreria Comunale la somma periziata e approvata con la sopracitata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11.11.2013 in €. 16.943,40;

Considerato ulteriormente, per quanto sopra, di poter esprimere parere favorevole al mutamento temporaneo, con relativa servitù e regolarizzazione dell'occupazione pregressa con atto non valido, in oggetto disponendo, per la parte economica, che vengano versati dal Concessionario al Comune di VILLADOSSOLA (VCO), importi NON inferiori a quelli sopracitati, fermo l'obbligo di ripristino delle aree in argomento, per gli eventuali danni ambientali, a cura e spese del Concessionario, al termine dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di condotta e di smantellamento dei vecchi tratti, per quanto ancora eventualmente necessario, di future eventuali manutenzioni e al termine o al decadere della concessione. Le nuove opere realizzate sull'area in argomento, dovranno essere rimosse alla fine o al decadere della concessione o degli eventuali rinnovi, a cura e spese del Concessionario o, in alternativa, se il Comune lo richiede, cedute a quest'ultimo a titolo gratuito;

Considerato infine che trattasi di mutamento temporaneo di anni 99 di destinazione d'uso dell'area e che, pertanto, la stessa rimane gravata da uso civico e tutelata ai sensi dei disposti di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con D.Lgs. 42/2004, anche durante il periodo di concessione.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la Legge 16 giugno 1927, n. 1766;  
visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;  
visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n.29/93, come modificato dal D.Lgs. 470/93;  
visto il D.Lgs. n. 42/04;  
vista la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004;  
visto il D.Lgs. n. 152/06;  
visto il D.Lgs. n. 4/08;  
vista la L.R. n. 23/08;  
vista la L.R. n. 29 /09;  
vista la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011;

ritenuto che l'autorizzare il Comune di VILLADOSSOLA (VCO) ad effettuare il mutamento temporaneo di destinazione d'uso delle porzioni di terreni di uso civico in argomento, per darle in concessione alla Soc. SNAM RETE GAS, con relativa costituzione di servitù di condotta per un periodo di anni 99, con contestuale regolarizzazione inerente l'occupazione pregressa senza titolo di anni 60, per le motivazioni ed alle condizioni di cui alla premessa, sia in conformità con gli indirizzi e criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla normativa vigente;

#### *determina*

di autorizzare il Comune di VILLADOSSOLA (VCO) a mutare la destinazione d'uso di porzioni di complessivi mq. 2966 (mq. 5.050 per il tempo di cantiere – mesi 6), dei terreni comunali gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 24 mapp. 15 e 41, per darle in concessione amministrativa, con

relativa costituzione di servitù di condotta, a favore della Soc. SNAM RETE GAS per un periodo di anni 99, con contestuale regolarizzazione in via conciliativa inerente l'occupazione senza titolo pregressa di anni 60, di porzioni di complessivi mq. 18.088 (mq. 19.244 per il tempo di cantiere – mesi 1) dei terreni comunali parimenti gravati da uso civico distinti al NCT Fg. 12 mapp. 241-336-335-20-163-63-309-209-240, Fg. 24 mapp. 175-176-177-178-8-30-106-14 e Fg. 41 mapp. 7-25, per consentire la posa di nuova condotta di metanodotto, in sostituzione di condotta esistente e i relativi lavori anche inerenti le future eventuali manutenzioni, purchè effettuate nei limiti delle aree oggetto di autorizzazione;

che il Comune di VILLADOSSOLA (VCO) dovrà inviare all'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia dell'atto di concessione con relativa costituzione di servitù di condotta e contestuale regolarizzazione, in via conciliativa, dell'occupazione pregressa illegittima, per carenza di autorizzazione da parte dell'Ente competente, a far data dall'anno 1953, che verrà stipulato con il Concessionario relativamente all'istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all'obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

che il Concessionario per poter correttamente operare sull'area in argomento dovrà ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per l'utilizzo richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

tutte le aree di Civico Demanio oggetto del presente provvedimento rimarranno gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/04 e al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. nonché alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20 PRE – P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, con la D.G.R. n. 90-12248 del 06.04.2004, con la L.R. n. 29/09 e con la D.G.R. n. 5-2484 del 29.07.2011. Inoltre, al termine o al decadere della concessione, dette aree dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del Concessionario, con ovvia rimozione di tutti i manufatti ivi realizzati o, se il Comune lo richiede, con la cessione a quest'ultimo degli stessi a titolo gratuito. Un primo intervento di ripristino, parimenti a cura del Concessionario, dovrà essere realizzato subito, per quanto eventualmente necessario, al termine dei lavori di realizzazione del nuovo tratto di condotta e di smantellamento dei vecchi tratti e, se del caso, dopo eventuali future manutenzioni;

la concessione novantanovenne, con contestuale regolarizzazione in via conciliativa inerente l'occupazione senza titolo pregressa di anni 60, NON potrà essere stipulata a condizioni economiche inferiori a quanto valutato dall'elaborato tecnico, con la relativa integrazione-rettifica, citato in premessa, approvato con la già citata Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 11.11.2013 e ritenuto di sicura convenienza per la popolazione usocivista locale dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte e, più precisamente, complessivi €. 7.717,53, quale coacervo dei canoni dovuti per la futura concessione con costituzione di servitù di metanodotto di anni 99, complessivi €. 197,10, quale indennizzo per l'occupazione della maggiore area necessaria per il cantiere inerente la posa della nuova condotta – mesi 6, complessivi €. 125,18, quale indennizzo per l'occupazione della maggiore area necessaria per il cantiere inerente lo smantellamento della vecchia condotta esistente e complessivi €. 16.943,40, quale coacervo dei canoni dovuti (al netto dei

benefici di legge – abbattimento 80%) per la regolarizzazione in via conciliativa di occupazione pregressa di anni 60, non autorizzata dall'ente competente, inerente il tratto di condotta da smantellare;

eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell'Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune – Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all'effettuazione di verifiche demaniali, approvate dall'Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte;

il Comune di VILLADOSSOLA (VCO) dovrà destinare tutti gl'importi percepiti in virtù della presente autorizzazione prioritariamente per la costruzione di opere permanenti di interesse generale della sua popolazione locale titolare dell'uso civico e, comunque, utilizzarli nel rispetto della legislazione vigente in materia;

tutte le spese notarili o equipollenti, inerenti l'autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del Concessionario.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all'articolo 18 del D.L. 83/2012.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Dirigente  
Marco Piletta